

DELIBERA N. 121/2022/CRL/UD del 22/07/2022
A. CXXX XXX / TELECOM
(ISTANZA LAZIO/D/948/2017)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 22/07/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza della A Cxxx xxx di cui al prot. D6045 del 06.11.2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Nell'ottobre 2017 l'istante A. Cxxx xxx ha formulato istanza di definizione al Corecom Lazio relativamente a delle utenze mobili, lamentando da parte dell'operatore Tim s.p.a. (già Telecom Italia s.p.a.) l'omessa applicazione delle condizioni contrattuali.

L'istante formulava richiesta di indennizzo per omessa applicazione delle condizioni contrattuali, restituzione delle somme indebitamente percepite dal 2015 ad oggi, la mancata risposta ai reclami, chiedendo il ripristino delle condizioni contrattuali concordate ed il riconoscimento delle spese di procedura.

2. Posizione dell'operatore

L'operatore ha contestato quanto rappresentato dall'istante asserendo la propria corretta condotta, eccependo la mancanza di documentazione a sostegno dei fatti rappresentati dall'istante, con conseguente domanda di rigetto delle richieste formulate in sede di definizione. Nel merito sostiene il reclamo infondato, e che la fatturazione è stata conforme alle previsioni contrattuali. A tal fine allega copia contratto e fatture.

3. Motivi della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Nel merito, le richieste dell'istante devono essere rigettate per i motivi esposti di seguito.

In merito alla richiesta di indennizzo per omessa applicazione delle condizioni contrattuali, mancata risposta ai reclami, alla richiesta di ripristino delle condizioni contrattuali ed alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal 2015, l'istante non ha prodotto documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Non sono stati infatti prodotti reclami inviati all'operatore, documentazione contrattuale, fatture oggetto di contestazione, sicchè l'istanza non appare sostenuta da elementi probatori.

Appaiono al riguardo condivisibili le eccezioni formulate dall'operatore in merito alla mancata produzione di documenti contabili e della contrattualistica oggetto di contestazione.

Non esistono i presupposti per il riconoscimento di indennizzo per spese di procedura in considerazione del rigetto delle richieste formulate dall'istante.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. Il rigetto dell'istanza presentata dalla A. Cxxx xxx nei confronti della società Tim s.p.a. (già Telecom Italia s.p.a.), per i motivi sopra indicati.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 22/07/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

f.to

Avv. Maria Cristina Cafini